

15.07.2011 h. 13.20



EMENDAMENTI *del*

DECRETO - LEGGE 11 luglio 2011 n.104

**PROROGA BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.109  
CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO  
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Emendamento n.1 - L'articolo n.2 è così sostituito:

**Art. 2**

Sulla base dell'esperienza di applicazione delle norme di incentivazioni della Legge n. 109/2009, valutato il contesto economico attuale e le accresciute esigenze di consolidamento e rafforzamento delle imprese, sono ammissibili i progetti di investimento anche in deroga a quelli elencati all'articolo 4 della Legge n.109/2009, attuati o da attuare a decorrere dal 2011 e siano supportati da precisi piani occupazionali tesi ad incrementare in un periodo massimo di tre anni l'occupazione dell'impresa o che siano tesi a mantenere stabile il livello occupazionale nella stessa per un periodo minimo di 5 anni.

Nel caso di mantenimento del livello occupazionale esistente, l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze almeno 10 unità lavorative.

Il mancato rispetto dei piani occupazionali di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell'articolo 7, della Legge n.109/2009 e successive modificazioni.

In deroga all'articolo 6, comma 1, della Legge n.109/2009 e successive modificazioni l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili ai sensi del presente articolo è pari ad euro 2 milioni ed il contributo in conto interessi a carico dello Stato in deroga al comma 2 del medesimo articolo è definito dal Comitato di Valutazione tenuto conto dell'impegno occupazionale e sino ad un massimo dell'80%.

Restano valide ed applicabili tutte le altre disposizioni della Legge n.109/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

15-09-2011 h. 18,20



**Emendamento n.2 - L'articolo n.3 è così sostituito:**

**Art. 3**

**Qualora l'impresa richiedente l'accesso ai benefici sottoscriva con la Segreteria di Stato per il Lavoro accordi per l'assunzione di almeno 5 unità lavorative entro 6 mesi dalla data di avvio attività, pur non possedendo al momento della richiesta la licenza e non abbia alle proprie dipendenze alcuna unità lavorativa, ma il progetto rientri fra i quelli finanziabili ai sensi della legge 109/2009 e del presente decreto - legge, il Comitato di Valutazione può deliberare l'ammissione ai benefici subordinandone l'erogazione alla attuazione dei necessari interventi di adeguamento ai predetti requisiti entro un massimo di mesi 6 dalla delibera di ammissione.**